
	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001	
--	--	--

Parte speciale “L”

**I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita,
nonché auto-riciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.**

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

1. Premessa

2. I reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto

2.1. – Ricettazione (art. 648 c.p.)

2.2. – Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*)

2.4. – Auto-riciclaggio (art. 648-*ter*.1.)

2.5. – Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25 *octies* del Decreto

3. I reati di cui all'art. 25 *octies*.1 del Decreto

3.1 – - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-*ter* c.p.)

3.2- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

3.3 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.)


3.4 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640- *ter* c.p.)

3.5- Trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 25-*octies*.1 del Decreto

4. I principi generali di comportamento

5. Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

6. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza


	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

1. – PREMESSA

L'articolo 25-*octies* è stato introdotto nel sistema della responsabilità da reato degli Enti dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e della direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Più recentemente il d.lgs.231/2007 è stato novellato dal d.lgs. 90/2017 e 125/2019 che hanno dato attuazione, rispettivamente, alle direttive IV e V antiriciclaggio. Inoltre, il d.lgs. 231/2007 è stato modificato dal decreto-legge 124/2019, in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore e dal decreto-legge 76/2020, in tema di adeguata verifica della clientela.

Inoltre, in data 20 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184**, in attuazione della legge delega 22 aprile 2021, n. 53 recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea*”. In particolare, tale intervento si è reso necessario per adeguare la normativa nazionale alla **direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto, composto di sei articoli, si pone l’obiettivo di aggiornare gli strumenti di lotta alle predette frodi, modificando alcuni articoli del codice penale, aggiornando il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato dell’ente e rafforzando gli strumenti di cooperazione con le istituzioni europee. Pertanto, è stato introdott l’art. 25-*octies*.1 rubricato “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”. Gli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 c.p. sono stati modificati dal D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.

Da ultimo, l’art. 25-*octies*.1 è stato modificato dal Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (cd. Decreto Giustizia).

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

2. – IRREATI DICUI ALL'ART. 25-OCTIES DEL DECRETO

2.1. - Ricettazione (art. 648 c.p.)


Ai sensi dell'art. 648 c.p. "Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".

L'elemento di maggiore novità introdotto dal d.lgs. 195/2021, che da ultimo ha modificato la disciplina della ricettazione, si rinviene nell'estensione ai delitti colposi e alle contravvenzioni dei reati presupposto in grado di detonare i diversi moduli di incriminazione dei delitti di riciclaggio.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

Il reato in esame mira a impedire la circolazione delle cose di provenienza delittuosa, non solo al fine di evitare il consolidamento del pregiudizio anteriore e ulteriori incrementi patrimoniali, ma anche per limitare gli ostacoli all'autorità giudiziaria nell'accertamento e repressione dei reati presupposto; ne deriva il carattere plurioffensivo della fattispecie, la quale è posta a tutela del patrimonio e dell'amministrazione della giustizia.

Soggetto attivo del reato è colui che acquista, riceve o occulta le cose provenienti dal reato o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere o occultare.

La norma, mediante la clausola di riserva espressa, qualifica come post factum non punibile la condotta tenuta dall'autore o dal concorrente nel reato presupposto.

Perché si configuri la fattispecie è necessaria l'esistenza di un precedente reato da cui deve provenire la cosa ricettata. Si ritiene che il reato principale possa essere qualsiasi delitto, compresi quelli di natura non patrimoniale.

Come specificato al comma terzo, il riciclaggio si realizza anche se il reato presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Con riferimento alla condotta sanzionata sono tassativamente individuate le modalità attraverso cui può essere integrata la fattispecie: acquisto, ricezione, occultamento e ricettazione per mediazione per l'intromissione nel far acquistare, ricevere o occultare.

L'acquisto viene inteso in senso atecnico, come conseguimento di fatto del possesso sulla cosa, sulla base di un qualsiasi fatto giuridico idoneo, l'acquisto in forza di un titolo di per sé non ingiusto non esclude il reato.


Per ricezione si intende ogni forma di conseguimento della materiale detenzione della cosa, anche solo temporaneo.

L'occultamento, invece, implica il nascondimento della cosa, anche a carattere temporaneo (si pensi ad esempio a un acquisto in buona fede e a un successivo occultamento quando si è venuti a conoscenza della provenienza delittuosa).

La ricettazione per intromissione, infine, è configurabile in presenza di qualsiasi forma di mediazione tra l'autore del reato presupposto e un terzo. Non occorre che tale mediazione abbia esito positivo.

La fattispecie è sorretta dall'elemento psicologico del dolo specifico, in quanto l'agente commette il fatto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il profitto può avere anche natura non patrimoniale in quanto configurabile ogni qual volta, per effetto

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

del reato, il patrimonio del soggetto agente s'incrementa di un bene dal quale il medesimo possa trarre un vantaggio, e quindi in sé idoneo a soddisfare un bisogno umano, sia esso di natura economica o spirituale.

In ultimo si segnala che al secondo comma è disciplinata una particolare ipotesi di tenuità del fatto.

2.2. – Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Ai sensi dell'art. 648-bis c.p. *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.


Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il delitto di riciclaggio è fattispecie plurioffensiva: beni giuridici tutelati sono infatti il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, nonché l'ordine pubblico e l'ordine economico, dal momento che le condotte incriminate hanno l'effetto di distorcere l'economia, ledere il mercato e falsare la libera concorrenza.


La norma si apre con la clausola di riserva *“fuori dei casi di concorso nel reato”* che esclude la punibilità a titolo di riciclaggio di chi abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto da cui provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Affinché si realizzi il delitto di riciclaggio è necessaria la commissione di un reato presupposto, costituito da qualsiasi delitto. Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al reato presupposto, non si richiede la sua esatta individuazione o l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile. Non è richiesta neppure l'individuazione dell'autore dello stesso. Inoltre, come nel caso dell'art. 648 c.p., il riciclaggio si realizza anche se il delitto presupposto è stato commesso da persona non punibile o non imputabile o quando manchi una condizione di procedibilità a tale reato.

Il reato di riciclaggio presenta quali modalità di commissione: la sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto e il compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

 ASMENET <small>S.c.a.r.l.</small>	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001	
--	---	--

Nel concetto di sostituzione rientrano tutte le attività dirette al "lavaggio" del denaro sporco, al fine di separarlo da ogni possibile collegamento con il reato che lo ha originato.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

La condotta di trasferimento, invece, è una specificazione della sostituzione che colpisce le condotte di movimentazione (da un soggetto ad altro soggetto o da un luogo a un altro) ai fini di ripulitura che si avvalgono di strumenti negoziali o giuridici. Secondo la giurisprudenza di legittimità rileva penalmente anche il trasferimento materiale da un luogo a un altro dei proventi illeciti ove ciò renda di fatto più difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita.

Per quanto riguarda *“il compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa”*, si tratta di una formula di chiusura che ricomprende *“altre operazioni”*, diverse quindi dalla sostituzione e dal trasferimento; vi rientra l'impiego del provento in attività economico-finanziarie, la costituzione di Società estere fiduciarie e di comodo.

Si tratta di reato di mera condotta e di pericolo concreto in quanto tutte e tre le condotte menzionate devono essere accumulate dalla capacità di ostacolare l'identificazione dell'origine criminosa dei beni.

La fattispecie, infine, punisce non solo le condotte che hanno a oggetto i proventi diretti dei reati presupposto, ma anche quelle che hanno a oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto: si tratta del c.d. *“riciclaggio indiretto”* configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative a utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi e che rileva fintanto che l'agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

Infine, al secondo comma è prevista l'aggravante speciale di aver commesso il fatto nell'esercizio di un'attività professionale.


Al terzo comma è invece prevista la diminuzione della pena qualora il delitto presupposto sia delitto punito con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

2.3. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Ai sensi della norma in commento *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguardad denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso reprimere l'attività finale del ciclo di *money laundering*, ossia la fase di collocamento dei capitali ormai ripuliti sul mercato. La tutela quindi, più che al patrimonio, è rivolta all'ordine economico e sociale, in quanto il sistema finanziario risulterà profondamente alterato dall'arrivo di masse di capitali di provenienza illecita, con conseguenze negative su risparmiatori e investitori.

La fattispecie si apre con una clausola di riserva che esclude la punibilità dei soggetti concorrenti nel reato presupposto e i soggetti già incriminabili per ricettazione e riciclaggio.

La condotta incriminata consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie il denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Per impiego dovrà intendersi un investimento, cioè un'utilizzazione dei capitali al precipuo scopo di conseguire un utile futuro. Per attività economiche si intende, a norma del codice civile, ogni attività relativa alla produzione e circolazione di beni e servizi, mentre per attività finanziarie si intende ogni forma di circolazione di denaro e titoli.

2.4. – Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.)

Ai sensi della norma in esame “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.


La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1


Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte

 <p>ASMENET S.c.ar.l.</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
---	---	--

siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

L’articolo, inserito dall'art. 3, comma 3, l. 15 dicembre 2014, n. 186 e modificato dal d.lgs. 195/2021, punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto dal quale derivano i proventi illeciti.

La *ratio* punitiva della norma è quella di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato presupposto. I beni giuridici destinatari di tutela sono il patrimonio e l’ordine economico.

L’art. 648-*ter*.1. c.p. distingue due ipotesi:

a) la prima, più grave, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a cinque anni, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648-*ter*.1 co. 1 c.p.);

b) la seconda, attenuata, punisce le medesime attività ove poste in essere in relazione a utilità provenienti da delitti puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (art. 648-*ter*.1 co. 2 c.p.).


Trovano comunque applicazione le pene più severe previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 648-*ter*.1 co. 3 c.p.).

È importante sottolineare che il presupposto dell’auto-riciclaggio risiede in una condotta che ostacola “concretamente” l’identificazione della provenienza delittuosa, a differenza della condotta di riciclaggio, dove l’avverbio non è invece presente.


Al quarto comma dell’articolo è disciplinata una causa di non punibilità che si verifica quando il denaro, i beni o le altre utilità “*vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*”. L’uso personale, infatti, deve considerarsi antitetico alla dissimulazione della fonte delittuosa. È pertanto il concreto effetto dissimulato che funge da filtro selettivo all’applicazione della fattispecie. Anche nel caso di beni acquistati prima per scopi personali e poi rivenduti, non è detto che si integri l’auto-riciclaggio.

È opportuno fare qualche considerazione sul reato in esame.

Tale fattispecie, introdotta con la legge n. 186/2014, punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie,

 <p>ASMENET S.c.ar.l.</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

Il reato di auto-riciclaggio è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 con il chiaro intento del legislatore di neutralizzare gli sviluppi economici del reato compiuto a monte dal reo, evitando che le condotte di riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita possano essere svolte per mezzo o attraverso la copertura di una persona giuridica.

L'incerta formulazione della norma pone profili problematici in ordine alla identificazione dei limiti di applicazione della "nuova" fattispecie.


Il problema principale ruota intorno alla mancata identificazione dei c.d. reati-base da cui può avere origine la condotta tipica di auto-riciclaggio (l'art. 648-*ter*.1, infatti, si riferisce genericamente ai "delitti non colposi") che si riflette, di conseguenza, sulla difficoltà di circoscrivere i confini della responsabilità amministrativa dell'ente.

All'indomani dell'entrata in vigore della nuova fattispecie, infatti, ci si interroga se la responsabilità dell'ente debba essere limitata alle ipotesi in cui il reato – base dell'auto-riciclaggio rientri nell'elenco dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o se, viceversa, possa configurarsi anche in presenza di fattispecie diverse, estranee al catalogo dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Al riguardo due considerazioni.


In primo luogo, la prima interpretazione (restrittiva) sembrerebbe più coerente con il principio di legalità e tassatività posto alla base della disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, sancito dall'art. 2 del Decreto secondo il quale *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"*. L'intento del legislatore, fin dall'adozione originaria del D. Lgs. n. 231/2001, è stato, infatti, quello di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reati con riferimento a un catalogo determinato di fattispecie criminose, incrementato di volta in volta attraverso i successivi interventi legislativi.

In secondo luogo, preme evidenziare che laddove si privilegiasse l'interpretazione estensiva, volta a far sorgere la responsabilità dell'ente per auto-riciclaggio qualunque sia il reato-base (potendo, quindi, anche non essere contemplato nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001), sarebbe necessario aggiornare il Modello Organizzativo, ricomprendendovi tutti i delitti non colposi previsti dall'attuale ordinamento, con l'inevitabile ricaduta in termini di inefficacia del Modello stesso. Infatti, tanto maggiore è il numero dei reati la cui realizzazione il Modello mira a evitare, tanto minore rischia di essere l'efficacia

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001	
--	--	--

complessiva del Modello stesso, come ribadito dalla circolare n. 19867 di Confindustria.

Un problema di analoga natura si è posto con riferimento alle fattispecie di reati associativi (inclusi

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

nel catalogo dei reati 231 dall'art. 24-ter), anch'essi, a causa della loro struttura "aperta", idonei ad allargare il campo ad altre fattispecie criminose (i c.d. "reati scopo").

Sul punto si dà atto dell'intervento della Corte di Cassazione che ha circoscritto l'operatività dell'art. 24-ter nel senso di negare la possibilità di attrarre indirettamente alla responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *"la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal*

D. Lgs. n. 231/2001, in una disposizione 'aperta', dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomprendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione" (Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).


Ad ogni modo, alla luce delle indicazioni contenute nella citata Circolare n. 19867 di Confindustria, si è ritenuto ragionevole predisporre un Modello Organizzativo che preveda (rispetto alle aree a rischio di commissione del reato di auto-riciclaggio) dei presidi a valle finalizzati a prevenire il delitto di auto-riciclaggio e, quindi, volti a evitare che siano impiegati in attività imprenditoriali, economiche o finanziarie della Società, proventi illeciti derivanti da qualsiasi delitto non colposo (anche se non previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente), la cui elusione sia sanzionata in via disciplinare dalla Società.

Tali presidi predisposti *ad hoc* andranno ad aggiungersi, nel caso in cui il reato-base sia, altresì, previsto come reato presupposto della responsabilità dell'ente, alle cautele già adottate per la prevenzione del reato-fonte.


3. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES.1 DEL DECRETO

3.1- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter c.p.)

La norma, così rubricata a seguito del D.lgs. 184/2021, prevede, al primo comma, che *"chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto*

 <p>ASMENET S.c.ar.l.</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
---	---	--

*di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera **gli strumenti o i documenti di cui al primo***

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

La novella legislativa inserisce, innanzitutto, la **definizione** di “strumento di pagamento diverso dai contanti”, di “dispositivo, oggetto o record protetto”, di “mezzo di scambio digitale” e di “valuta virtuale”. Trattasi di nozioni nuove per il Codice penale, secondo cui per “strumento di pagamento diverso dai contanti” si intende “ un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. Inoltre, per “dispositivo, oggetto o record protetto” si intende qualsiasi dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l’utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma”.


Il “mezzo di scambio digitale” è qualsiasi moneta elettronica definita dall’art.1,co.2, lett. h-ter, d.lgs. 385/1993, nonché la valuta virtuale, che è definita come una rappresentazione di valore virtuale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

In relazione al reato in esame, l’oggetto della condotta, che prima era rappresentato da strumenti “materiali” di pagamento, si estende a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli **strumenti immateriali**.


3.2- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

Tale fattispecie di reato, introdotta dal D.lgs. 184/2021, punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Al comma 2 del nuovo 493-*quater* c.p., sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 493-*ter* c.p., si stabilisce che è sempre disposta la **confisca** delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento. In particolare, la nuova ipotesi di reato dà attuazione dell’art.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001	
--	--	--

7 della Direttiva, prevedendo una pena conforme a quanto previsto dall'art. 9, par. 5, della stessa (pena detentiva massima non inferiore a 2 anni).

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

Le suddette condotte, pertanto, saranno penalmente rilevanti solo se **commesse con dolo specifico**, ossia al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, e se avranno ad oggetto strumenti “principalmente” costruiti o “specificamente” adattati al fine di commettere reati “riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante”.

Tuttavia, nonostante le specificazioni modali, **non sarà facile per il giudice individuare** in concreto gli strumenti, le apparecchiature, i dispositivi o i programmi “principalmente” costruiti per commettere i suddetti reati o “specificamente” adattati a tale scopo, stante la fisiologica plurivalenza degli strumenti informatici, di talché sarà decisiva la **valorizzazione del prescritto elemento psicologico** al fine di evitare pericolose estensioni applicative.


3.3 – – **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

Ai sensi dell’art. 512-bis c.p., *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.

Il reato di cui all’art. 512-bis c.p. è stato introdotto dalla legge n. 137/2023, di conversione del decreto Omnibus *bis* (o decreto Giustizia) del 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, , ed è stato da ultimo modificato dalla L. 29 aprile 2024, n.56.

Si tratta della fattispecie originariamente disciplinata dall’art. 12-*quinquies* D.L. n. 306/1992 (convertito in legge n. 356/1992) e successivamente trasferita nel c.p., pur invariata nel testo, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la **titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità** al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. (cioè ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di provenienza illecita), salvo che il fatto costituisca più grave reato. La stessa pena si applica, ai sensi del secondo


	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

comma, anche a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Riguardo a tale reato, giova ricordare che **si applica** sia qualora l'**intestazione fittizia** avvenga ad opera di soggetti terzi rispetto agli autori del reato presupposto, sia qualora sia realizzata da questi ultimi, ogniquale attribuiscono fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità dei proventi illeciti al fine di agevolare un loro reinvestimento in attività produttive. Bisogna infatti evidenziare che la norma in questione, non contemplando alcuna clausola di esclusione della punibilità (come invece previsto per il riciclaggio), mira a punire anche l'autore del reato presupposto laddove abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di reimpiego (Cass. pen., S.U., n. 25191/2014). Proprio tale peculiarità ha portato, prima della introduzione della fattispecie di **autoriciclaggio** di cui all'art. 648-ter.1 c.p., a considerare il trasferimento fraudolento di valori, nell'applicazione giurisprudenziale, e laddove integrati gli ulteriori elementi richiesti dalla norma, alla stregua di una figura di autoriciclaggio ante litteram. Ciò detto, una volta entrato in vigore il reato di autoriciclaggio, il quale è stato contestualmente inserito nel catalogo dei reati "231", sono sorte questioni circa i rapporti tra questa ipotesi delittuosa e il reato di cui all'art. 512-bis c.p.. Dunque, la Corte di Cassazione ha in più occasioni (Cass. pen., Sez. II, n. 3935/2017 e n. 35455/2022) riconosciuto il concorso tra i due reati. Invero, la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio a un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. Questo è un elemento ulteriore, che l'ordinamento intende punire ai sensi dell'art. 512-bis c.p.; tratto che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto, il quale dovrà rendersi formale artefice dell'autoriciclaggio dopo aver funto da **prestanome** del **dante causa** autore del reato presupposto, non può neanche ricomprendersi tra quelle "altre operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, contemplate dall'art. 648-ter.1 c.p. e riferibili esclusivamente al soggetto agente o a chi agisca per lui ma senza aver ricevuto autonoma e formale investitura. Inoltre, come evidenziato dagli Ermellini nelle summenzionate pronunce, le due violazioni della legge penale si pongono anche in momenti cronologicamente distinti, a ulteriore dimostrazione della loro diversità, che preclude assorbimenti: l'autore del reato presupposto, prima, compie **operazione di interposizione fittizia**, la quale, successivamente, darà luogo a quella di **autoriciclaggio**, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo per il reato trasferimento fraudolento di valori.

3.4 – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.)

Il d.lgs. 184/2021 interviene, infine, sul reato di frode informatica introducendo al comma 2 una **nuova circostanza aggravante** nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con lo scopo di riparametrare il regime sanzionatorio con quello previsto

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

all'art. 493-ter c.p.

3.5- Trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 25-octies.1 del Decreto

Si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. e la **sanzione pecuniaria fino a 500 quote** per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c.p. nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001 si prevede che “salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, **la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;**
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, **la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.**

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001, per il reato di cui all'art. 512-bis c.p. si applica all'ente **la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.**


In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, si applicheranno all'ente le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001. Il nuovo articolo 25-octies.1 dà attuazione all'art. 10 della Direttiva che richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui si tratta.

4. -I DESTINATARI

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e tutti coloro coinvolti nelle aree di attività a rischio.

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell'espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto, al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio.

5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--


L'espletamento delle attività indicate nella presente parte speciale, è presidiato da specifici protocolli conformi ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi cui i destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

È espressamente vietato all'Organo Amministrativo, ai sindaci, ai dipendenti ed ai collaboratori di ASMENET SOC. CONS. AR.L. ed a chiunque svolga funzioni in nome e/o per conto di ASMENET SOC. CONS. AR.L. di:

1. porre in essere, collaborare o promuovere la realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001 "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
2. porre in essere, collaborare o promuovere la realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato di cui all'art. 25 *octies.1* D.Lgs. 231/2001 "Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

3. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previsti dalla presente parte speciale.

6. LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI


Area a rischio n.1: rapporti con fornitori e soggetti terzi

Attività sensibili:

- 1) relazioni con fornitori, consulenti, partners, sia a livello nazionale che internazionale;
- 2) rapporti di natura contrattuale con soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente con cui la Società intrattiene delle relazioni, sia in Italia che all'estero;
- 3) gestione dell'anagrafica Fornitori;
- 4) selezione dei fornitori


Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) identificare l'attendibilità dei fornitori e, più in generale, dei partner commerciali e finanziari, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- 2) verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza, ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano in alcun modo collegati a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- 3) monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
- 4) selezionare i professionisti e partner sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
- 5) effettuare una attività di *due diligence* finalizzata all'accertamento delle professionalità, competenze ed esperienze del professionista, nonché atta a identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

di interessi, nonché, la data di costituzione e degli anni di esercizio della Società a cui il professionista fa capo;

6) accertare i requisiti di onorabilità del professionista e verifica della eventuale sussistenza di

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;

7) accertare la località della sede o residenza del professionista, la quale non deve essere situata in paesi a regime fiscale privilegiato, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con professionisti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato e tale paese sia il medesimo in cui saranno svolte le prestazioni professionali;

8) determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;

9) identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

10) garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;

11) creazione dell'anagrafica Fornitori/Consulenti, nella quale inserire i fornitori e i consulenti della Società, assicurandone la previa qualificazione mediante l'accertamento dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

12) formalizzazione dei requisiti da richiedere ai fornitori/consulenti e dei criteri da utilizzare nella relativa selezione, nonché delle ragioni che giustificano eventuali deroghe dai requisiti e criteri suddetti;

13) individuazione delle risorse deputate: a) a selezionare i potenziali nuovi fornitori/consulenti b) a formalizzare l'accordo negoziale; c) a gestire l'anagrafica Fornitori/Consulenti; d) a gestire i pagamenti delle fatture emesse dai fornitori/consulenti;

14) richiesta, ove possibile, di almeno due preventivi in sede di selezione dei fornitori/consulenti;


15) archiviazione della documentazione inviata dai potenziali candidati e concernente il rispetto dei requisiti richiesti;

16) formalizzazione delle ragioni per le quali è stato scelto un determinato fornitore/consulente/appaltatore;

17) emissione dell'ordine di acquisto nei confronti dei soli fornitori già presenti nell'anagrafica Fornitori;

18) inserimento nei contratti di appalto/fornitura e negli accordi con i consulenti di una clausola volta ad assicurare il rispetto del Modello e del Codice Etico della Società. Più precisamente, informazione rivolta ai consulenti e ai partner circa l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli esponenti aziendali, in via

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

diretta, e i consulenti e i partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(I) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste nella presente Parte Speciale;

(II) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

(III) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;

(IV) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

(V) non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;

(VI) effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.


Area a rischio n. 2: Processo approvvigionamento e Processo finanziario Tesoreria

Attività sensibili:


- 1) controllo, autorizzazione/approvazione dei pagamenti;
- 2) identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento;
- 3) riconciliazioni bancarie;
- 4) pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi;
- 5) flussi finanziari in entrata e in uscita;
- 6) attività relative all'acquisto di materie prime;
- 7) gestione debiti e crediti;
- 8) gestione dei fabbisogni finanziari.

Procedure specifiche di organizzazione e controllo:

- 1) chiara definizione di ruoli e di responsabilità nella gestione del processo nelle fasi operativo-

 <p>ASMENET S.c.a.r.l.</p>	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
---	---	--

gestionali, di controllo, di autorizzazione/approvazione;

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

2) identificazione dei ruoli e delle responsabilità di autorizzazione, esecuzione e controllo del pagamento, con espressa indicazione dei soggetti chiamati a eseguire le riconciliazioni bancarie;

3) definizione e segregazione di compiti in modo da garantire la separazione delle attività tra soggetti deputati all'autorizzazione, all'esecuzione e al controllo;

4) regolarità del ciclo passivo in modo da garantire che:

– ogni pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario, essendo vietato l'utilizzo di contanti o strumenti di pagamento analoghi, e in modo che ne sia garantita la tracciabilità (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);

– il pagamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in Paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di Società *off shore*;

– il pagamento corrisponda esattamente all'importo oggetto di pattuizione contrattuale;

– vi sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;


– assicurare che pagamenti o rimborsi di spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta in favore di soggetti interni o soggetti terzi avvengano solo qualora: trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito; siano attuati in corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla Società; siano supportati da giustificativi e idoneamente documentati;

5) esistenza di verifiche della regolarità delle transazioni finanziarie o operazioni di elargizione o ricezione di qualsiasi altra utilità, con riferimento alla congruenza fra il contratto, il servizio/bene fornito/ricevuto, la fattura e il pagamento/l'incasso, e con quanto concordato contrattualmente, giustificato da apposita documentazione e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere;

6) controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;

7) previsione e attuazione di presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati nel processo in esame, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario limitato ai soggetti autorizzati;

8) previsione e attuazione di controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con

	<p>MODELLO ORGANIZZATIVO</p> <p>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001</p>	
--	---	--

riferimento ai pagamenti verso terzi, tenendo in particolare conto la sede legale della Società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

9) registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;

10) stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;

11) garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche e integrazioni;

12) garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;

13) procedere alla identificazione e alla registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la Società conclude contratti di acquisto, anche all'estero, attraverso la compilazione della scheda di acquisto;

14) verificare che tali soggetti non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora le controparti di cui alla presente area di rischio siano in alcun modo collegate a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico;

15) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;

16) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 1.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

17) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 1.000,00.

7. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i c.d. reati di cui all'art. 25-*octies* e del 25-*octies.1* D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- occorre che vengano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare costantemente l'efficacia delle procedure aziendali che la Società adotta.